



Formazione obbligatoria per i lavoratori, preposti e dirigenti. Definiti gli aspetti da sviluppare e le ore di formazione. Definita anche la periodicità dell'aggiornamento obbligatorio. Il Cesar è il centro di formazione accreditato della Confartigianato di Vicenza

Publicato l'accordo 21/12/2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano

L'accordo Stato/Regioni

L'accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008.

Premessa

La formazione di cui al presente accordo riguarda tutti i lavoratori ed è distinta da quella relativa a mansioni o all'uso di attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il decreto legislativo n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto di questo accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del medesimo decreto.

Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13 (riportato in fondo alla nota) l'accordo non si applica ai lavoratori stagionali (di aziende agricole). In caso di mancata emanazione del provvedimento citato entro 18 mesi dalla data di questo accordo (11/01/2012), l'articolazione dei percorsi formativi individuati e di seguito riportata, si applica anche con riferimento alla categoria di questi lavoratori stagionali.

Formazione prevista da norme speciali (non rientrante in quella prevista dall'Accordo Stato/Regione del 21/12/2011)

Le linee guida applicative dell'accordo 21/12/2011, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 25/07/2012, precisano che *"la formazione regolamentata esaurisce l'obbligo formativo a carico del datore di lavoro, a meno che il medesimo non sia tenuto a corsi regolamentati da disposizioni*

aventi le caratteristiche delle norme speciali (rispetto a quelle di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008), contenute nei Titoli del decreto legislativo n. 81/2008 successivi al Titolo I o in altre norme di legge, e che oltre a prevedere una formazione integrativa in merito ai rischi specifici individuino in modo dettagliato percorsi formativi con molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela, che richiedono corsi ad hoc.

Sono da considerare norme speciali, nel senso appena citato, sempre senza che l'elencazione che segue possa dirsi esaustiva in ordine al novero delle norme speciali in materia di formazione:

la formazione individuata dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 (attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione);

la formazione prevista all'articolo 136, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2008 (montatori ponteggi – lavori in quota);

la formazione prevista all'articolo 258 del decreto legislativo n. 81/2008 (per i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto)".

Definizione di “lavoratore” stabilita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008

“Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione”

Definizione di “dirigente” stabilita all'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 81/2008

“Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”

Definizione di “preposto” stabilita all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 81/2008

“Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”

Cosa prevede la normativa in relazione all’obbligo di formazione per i lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Cosa prevede la normativa in relazione all’obbligo di formazione per i dirigenti

I dirigenti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Cosa prevede la normativa in relazione all’obbligo di formazione per i preposti

I preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Cosa prevede la normativa in relazione alla formazione per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti hanno facoltà (quindi non obbligo) di partecipare a corsi di formazione specifici in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Le linee guida applicative dell'accordo 21/12/2011, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 25/07/2012, confermano la non obbligatorietà della formazione in questione per questi soggetti. Viene però precisato che *“resta ferma, come espressamente previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008, l'obbligatorietà di altra formazione, nei soli casi in cui essa sia imposta ai sensi di altre disposizioni di legge, da considerarsi speciali rispetto alla previsione generale. Un esempio di formazione obbligatoria per questi soggetti è quella per chi effettua lavori in ambienti confinanti (D.P.R. 14/09/2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)”*. Nella sostanza, nel caso appena citato (come esempio), la formazione dei lavoratori familiari e dei lavoratori autonomi che compiono opere e servizi è obbligatoria e non facoltativa.

Durata del corso (primo corso) per i lavoratori

I percorsi formativi fanno riferimento a tre differenti livelli di rischio:

Basso rischio	8 ore (4 per la formazione generale e 4 per la formazione specifica)
Medio rischio	12 ore (4 per la formazione generale e 8 per la formazione specifica)
Alto rischio	16 ore (4 per la formazione generale e 12 per la formazione specifica)

Si precisa che i contenuti e la durata dei corsi sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi e sono da considerarsi minimi.

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2007 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportate nelle tabelle di cui all'Allegato II (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002/2007) dell'Accordo Stato/Regioni. Riportiamo più avanti le tabelle che individuano le macrocategoria di rischio corrispondente.

Le linee guida applicative dell'accordo 21/12/2011, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 25/07/2012, precisano che *“ove la valutazione dei rischi di un'azienda la cui classificazione ATECO prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio “basso” evidenzia l'esistenza di rischi particolari, tale*

circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio “medio” o “alto”).

Formazione già prevista dai contratti collettivi o da procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale

Nel caso che nei contratti collettivi di lavoro siano previste ore di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, queste si intendono come applicative dell'Accordo Stato/Regioni. Stessa cosa per le eventuali procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale.

Nella sostanza tale formazione è sostitutiva di quella prevista nell'Accordo Stato/Regioni.

Nella Regione del Veneto, fra le parti sociali, sono state definite le ore formative in questione per alcuni contratti di lavoro (artigiani), in materia di sicurezza

Meccanica: 3 ore di formazione (formazione generale) destinate ai lavoratori neo assunti. Per lavoratore neo assunto in azienda si intende qualsiasi tipologia di lavoro subordinato, ivi inclusi gli apprendisti. I corsi di 3 ore di formazione possono essere proposti anche agli altri lavoratori dipendenti già in forza nelle imprese.

Installatori di impianti: 3 ore di formazione (formazione generale) destinate ai lavoratori neo assunti. Per lavoratore neo assunto in azienda si intende qualsiasi tipologia di lavoro subordinato, ivi inclusi gli apprendisti. I corsi di 3 ore di formazione possono essere proposti anche agli altri lavoratori dipendenti già in forza nelle imprese.

Autoriparatori: 3 ore di formazione (formazione generale) destinate ai lavoratori neo assunti. Per lavoratore neo assunto in azienda si intende qualsiasi tipologia di lavoro subordinato, ivi inclusi gli apprendisti. I corsi di 3 ore di formazione possono essere proposti anche agli altri lavoratori dipendenti già in forza nelle imprese.

Orafi: 3 ore di formazione (formazione generale) destinate ai lavoratori neo assunti. Per lavoratore neo assunto in azienda si intende qualsiasi dipendente assunto nei 6 mesi precedenti al 07/07/2011, ivi inclusi gli apprendisti. I corsi di 3 ore di formazione possono essere proposti anche agli altri lavoratori dipendenti già in forza nelle imprese.

Odontotecnici: 3 ore di formazione (formazione generale) destinate ai lavoratori neo assunti. Per lavoratore neo assunto in azienda si intende qualsiasi dipendente assunto nei 6 mesi precedenti al 07/07/2011, ivi inclusi gli apprendisti. I corsi di 3 ore di formazione possono essere proposti anche agli altri lavoratori dipendenti già in forza nelle imprese.

Trasporto: 8 ore di formazione destinate ai lavoratori neo assunti. Per lavoratore neo assunto in azienda si intende qualsiasi dipendente assunto nei 6 mesi precedenti al 07/07/2011, ivi inclusi gli apprendisti. I corsi di 8 ore di formazione possono essere proposti anche agli altri lavoratori dipendenti già in forza nelle imprese.

Edilizia: 16 ore di formazione (4 ore formazione generale e 12 ore di formazione specifica).

Imprese di pulizia; 8 ore di formazione per tutti i lavoratori (4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione specifica).

Formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro

Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni

a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10/09/2003, n. 276;

b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h) del decreto legislativo 10/09/2003, n. 276 ;

c) agenzie di intermediazione;

d) agenzie di ricerca e selezione del personale;

e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

Nel caso di somministrazione di lavoro, la formazione ai lavoratori, può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso specifico o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l'utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore. Se non si trova l'accordo, la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell'utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore.

Condizioni particolari per la formazione di lavoratori che non svolgano mansioni nei reparti produttivi (es. impiegati)

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

Va posta attenzione alla eventuale presenza saltuaria nei reparti produttivi, in quanto la stessa (se avviene), comporta invece la formazione di riferimento sulla base dell'effettivo rischio dell'azienda (basso, medio o alto).

Comparto delle costruzioni

Nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale "16ore-MICS", delineato da FORMEDIL (Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale dell'edilizia), è riconosciuta integralmente corrispondente alla "formazione generale".

Ai fini della "formazione specifica" i contenuti di cui al percorso strutturale "16ore-MICS" potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui all'Accordo Stato/Regioni, ove corrispondenti.

Formazione particolare aggiuntiva per il "preposto"

La formazione del preposto è composta da quella prevista per i lavoratori (formazione generale e formazione specifica) più una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La formazione particolare è composta da un modulo con una durata minima di 8 ore.

Durata del corso (primo corso) relativo alla formazione per il preposto

I percorsi formativi fanno riferimento a tre differenti livelli di rischio:

Basso rischio	16 ore (4 per la formazione generale + 4 per la formazione specifica + 8 per la formazione particolare)
Medio rischio	20 ore (4 per la formazione generale e 8 per la formazione specifica + 8 per la formazione particolare)
Alto rischio	24 ore (4 per la formazione generale e 12 per la formazione specifica + 8 per la formazione particolare)

Si precisa che i contenuti e la durata dei corsi sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi e sono da considerarsi minimi.

In prima applicazione degli obblighi di cui all'Accordo Stato/Regioni i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i preposti a corsi di formazione che vengano conclusi entro il termine di 18 mesi dalla

data di pubblicazione dell'Accordo stesso (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11/01/2012). *Di conseguenza tali "primi corsi" vanno effettuati entro l'11/07/2013*

Le linee guida applicative dell'accordo 21/12/2011, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 25/07/2012, precisano che *"la previsione relativa ai 18 mesi per i corsi da preposto non riguarda, tuttavia, il personale di nuova assunzione (o quello, già in forza all'azienda, al quale vengano attribuiti compiti di preposto successivamente all'11/01/2012 il quale, in ragione della esistenza di un quadro normativo ormai definito in materia formazione, dovrà essere avviato a corsi di preposto anteriormente o contestualmente all'assunzione o all'adibizione a compiti di preposto. In tal caso occorre avere completato il prescritto percorso formativo prima dell'inizio dell'attività richiesta in azienda al preposto e solo ove ciò non risulti possibile, per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente, l'accordo 21/12/2011, prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa"*.

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2007 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportate nelle tabelle di cui all'Allegato II (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002/2007) dell'Accordo Stato/Regioni. Riportiamo più avanti le tabelle che individuano le macrocategoria di rischio corrispondente.

Formazione obbligatoria per i dirigenti

E' strutturata in 4 moduli che sostituiscono integralmente la formazione prevista per i lavoratori:

- Modulo 1. Giuridico – normativo
- Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza
- Modulo 3. – Individuazione valutazione dei rischi
- Modulo 4. – Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

Durata del corso (primo corso) relativo alla formazione per i dirigenti

La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore. La formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata entro 12 mesi, anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori (RLS).

In prima applicazione degli obblighi di cui all'Accordo Stato/Regioni i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti a corsi di formazione che vengano conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo stesso (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11/01/2012). *Di conseguenza tali "primi corsi" vanno effettuati entro l'11/07/2013*

Le linee guida applicative dell'accordo 21/12/2011, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 25/07/2012, precisano che *"la previsione relativa ai 18 mesi per i corsi da dirigente non riguarda,*

tuttavia, il personale di nuova assunzione (o quello, già in forza all'azienda, al quale vengano attribuiti compiti di preposto successivamente all'11/01/2012 il quale, in ragione della esistenza di un quadro normativo ormai definito in materia formazione, dovrà essere avviato a corsi da dirigente anteriormente o contestualmente all'assunzione o all'adibizione a compiti di dirigente. In tal caso occorre avere completato il prescritto percorso formativo prima dell'inizio dell'attività richiesta in azienda al dirigente e solo ove ciò non risulti possibile, per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente, l'accordo 21/12/2011, prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa"

Chi non è soggetto all'obbligo della formazione "primo corso" – "formazione generale" + "formazione specifica" + "formazione particolare aggiuntiva (per il preposto)"

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione in questione (primo corso), i "dirigenti", i "preposti" e i "lavoratori" che abbiano frequentato – **entro e non oltre l'11/01/2013** – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data del 26/01/2012, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro, per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Quando deve essere fatta la formazione obbligatoria

La formazione deve avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Formazione per il personale di nuova assunzione

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione, anteriormente o se non è possibile, contestualmente all'assunzione. Se contestuale all'assunzione, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell'adibizione del "dirigente", del "preposto" o del "lavoratore" alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni dalla assunzione.

Percorso formativo obbligatorio (contenuti) per i lavoratori, preposti

Per i "lavoratori" il corso deve essere strutturato in due moduli che fanno riferimento alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008. Nella sostanza i due moduli riguardano la "formazione generale" la "formazione specifica".

In relazione alla durata della “formazione specifica”, questa ha una durata minima, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. In ogni caso si fa riferimento alle classi di rischio stabilite con l’Accordo Stato/Regione (basso, medio e alto rischio).

Il modulo riferito alla “formazione generale” non deve avere una durata inferiore alle 4 ore. Il modulo riferito alla “formazione specifica” ha una durata minima che varia da 4, 8 o 12 ore, in relazione alla classe di rischio individuata mediante i codici Ateco - corrispondenza 2002-2007 – (vedere la tabella riportata di seguito).

Per quanto riguarda invece i “*preposti*”, ai moduli relativi alla “formazione generale” e alla “formazione specifica”, si deve aggiungere anche il modulo “formazione particolare aggiuntiva”.

Modulo 1 – Formazione generale
Concetti di rischio
Danno
Prevenzione
Protezione
Organizzazione della prevenzione aziendale
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Modulo 2 – Formazione specifica
Rischi infortuni
Meccanici generali
Elettrici generali
Macchine
Attrezzature
Cadute dall’alto
Rischi da esplosione
Rischi chimici

Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri
Etichettatura
Rischi cancerogeni
Rischi biologici
Rischi fisici
Rumore
Vibrazione
Radiazioni
Microclima e illuminazione
Videoterminali
DPI organizzazione del lavoro
Ambienti di lavoro
Stress lavoro-correlato
Movimentazione manuale carichi
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)
Segnaletica
Emergenze
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative per il primo soccorso
Incidenti e infortuni mancati
Altri rischi
Modulo - formazione particolare aggiuntiva per i preposti
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione

Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Incidenti e infortuni mancanti
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

La trattazione dei rischi riportati nel modulo della “formazione specifica” va effettuata a seconda della loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda.

Grande importanza deve essere data alla valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, in quanto i contenuti e la durata della trattazione degli stessi (con la formazione) devono tenere in considerazione la stessa.

La valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è un obbligo per il datore di lavoro. La stessa, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Il documento della valutazione dei rischi, deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, della sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza /RLS, o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e del medico competente, ove nominato.

Sussiste l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la “formazione specifica” secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti

In relazione alla formazione dei lavoratori e dei preposti, fermo restando la durata e i contenuti stabiliti, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Valutazione dell'apprendimento del preposto

Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria, che prevede un colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite sulla base del percorso formativo.

Percorso formativo obbligatorio (contenuti) per i dirigenti

E' strutturato in 4 moduli, aventi i contenuti minimi di seguito riportati

MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il decreto legislativo n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa
Delega di funzioni
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex decreto legislativo n. 231/2001, e sue modifiche e integrazioni
I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, decreto legislativo n. 81/08)
Gestione della documentazione tecnico amministrativa
Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze

Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti dal comma 3 bis dell'art. 18 del decreto legislativo n. 81/08
Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi
Il rischio da stress lavoro-correlato
Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale
Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto
Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio
La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti
I dispositivi di protezione individuali
La sorveglianza sanitaria
MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
Importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale
Tecniche di comunicazione
Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti
Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Valutazione dell'apprendimento del dirigente

Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria, che prevede un colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite sulla base del percorso formativo.

Riconoscimento della formazione pregressa

La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione dell'Accordo Stato/regioni viene riconosciuta come riportato di seguito:

a) formazione dei lavoratori e dei preposti

- non sono tenuti a frequentare corsi di formazione (primo corso), i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data dell'11/01/2012, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi;

b) formazione dei dirigenti

- fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione (primo corso), i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data del 11/01/2012, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del decreto ministeriale 16/01/1997 e effettuata dopo il 14/08/2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato/Regioni del 26/01/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14/02/2006.

Periodicità dell'aggiornamento formativo per i "lavoratori", "preposti" e "dirigenti"

L'aggiornamento formativo ha periodicità quinquennale. Tale termine decorre dalla data dell'ultimo corso di formazione avviato.

Nella sostanza l'obbligo di aggiornamento, per chi ha effettuato la formazione da più di 5 anni con riferimento alla data del 11/01/2012, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi (11/01/2013).

La formazione particolare ed aggiuntiva per i preposti, dovrà concludersi entro il 11/07/2013.

Le linee guida applicative dell'accordo 21/12/2011, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 25/07/2012, precisano che "al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l'aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell'arco del quinquennio, dei termini per l'adempimento, si ritiene che i cinque anni di cui all'Accordo Stato/Regioni del 21/12/2013, decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'accordo stesso e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo all'11/01/2012. Quindi, la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data del 11/01/2012, cadrà sempre l'11/01/2017.

Con riferimento ai soggetti formati successivamente all'11/01/2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l'aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell'effettivo completamento del rispettivo percorso formativo,...

Contenuti dei corsi relativi all'aggiornamento per i "lavoratori"

Nei corsi non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione

Contenuti dei corsi relativi all'aggiornamento per i "preposti" e "dirigenti"

Si prevede un aggiornamento in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Le linee guida applicative dell'accordo 21/12/2011, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 25/07/2012, precisano che *"le 6 ore di aggiornamento quinquennale – che si ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori – devono essere svolte avendo riguardo ai particolari compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro."*

Nota relativa all'aggiornamento della formazione

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamenti di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

In attesa di diverse indicazioni si ritiene che la formazione, per l'insorgere degli aspetti sopra riportati, si configura nella "formazione specifica".

Durata dei corsi (per aggiornamento) dei "lavoratori", "preposti" e "dirigenti"

I percorsi formativi fanno riferimento a tre differenti livelli di rischio:

Basso rischio	6 ore
Medio rischio	6 ore

Alto rischio	6 ore
--------------	-------

Le linee guida applicative dell'accordo 21/12/2011, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 25/07/2012, precisano che *“l'obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività che siano distribuite nell'arco temporale di riferimento (il quinquennio). In ordine alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all'obbligo di aggiornamento, si ritiene che una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) possa essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari (rispettando le regole previste). Per le rimanenti 4 ore, la formazione dovrà essere svolta nel rispetto delle regole stabilite nell'accordo Stato/Regioni.*

Dove si deve fare la formazione

La formazione può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro. Il centro formativo CESAR srl è l'unico centro di riferimento della Confartigianato di Vicenza (tel. 0444 960100 – mail cesar@confartigianatovicenza.it).

Piattaforme e-learning

L'accordo Stato/Regioni prevede che ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei lavoratori e dei docenti viene consentito l'impiego di piattaforme e-Learning (vedere allegato I dell'accordo).

Al fine di garantire l'efficacia e la funzionalità del percorso formativo e considerata l'attitudine dei sistemi informatici a favorire l'apprendimento, possono essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning.

L'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:

- la formazione generale per i lavoratori
- la formazione dei dirigenti
- la formazione dei preposti (con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 dell'accordo Stato/Regioni)
- i corsi di aggiornamento per i lavoratori
- i corsi di aggiornamento per i preposti
- i corsi di aggiornamento per i dirigenti

- progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati dalle Regioni nei loro atti di recepimento dell'accordo Stato/Regioni che prevedono l'utilizzo delle modalità e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.

Possano essere previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

La formazione ai lavoratori può essere effettuata previa richiesta agli enti bilaterali o agli organismi paritetici

I corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, se esistenti sia nel territorio che nel settore in quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Se la richiesta riceve riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'ente paritetico, delle relative indicazioni (se date) occorre tenere conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche dove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.

Nel caso in cui la richiesta non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico (es. COBIS), entro 15 giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione delle attività formative.

La richiesta all'ente bilaterale o all'ente paritetico va fatta dal datore di lavoro e non dal centro formativo.

Le linee guida applicative dell'accordo 21/12/2011, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 25/07/2012, precisano che *“relativamente alle aziende con più sedi in differenti contesti territoriali, l'organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell'impresa”*.

Va evidenziato che in relazione al “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, viene promosso il ruolo di organismi paritetici a condizioni precise e, in particolare, a condizione che essi siano costituiti nell'ambito di *“associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”* e che operino nel settore e nel territorio di competenza. Le linee guida applicative dell'accordo 21/12/2011, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 25/07/2012, precisano che *“si ritiene di individuare quale criterio presuntivo della rappresentatività comparata applicabile, quello di essere costituito nell'ambito di associazioni datoriali o sindacali cui aderiscono organizzazioni datoriali o sindacali – nazionali, territoriali o di settore – firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro. Al riguardo va esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato*

finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione. Tale criterio non pregiudica la possibilità delle singole organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare la propria rappresentatività secondo altri consolidati principi giurisprudenziali. Restano ferme comunque le eventuali specifiche disposizioni adottate dalle Regioni o dalle Province autonome in ordine al riconoscimento della rappresentatività degli organismi paritetici”.

L’addestramento non è ricompreso nel numero di ore obbligatorie dei corsi

L’Accordo Stato/Regioni ha precisato che l’addestramento non rientra nel contesto del numero di ore di formazione relative alla “formazione generale” e alla “formazione specifica”.

Si riporta la definizione di addestramento, come stabilito all’articolo 2, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n. 81/2008:

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Confartigianato Vicenza e CESAR srl

La struttura formativa di riferimento per la Confartigianato di Vicenza è il CESAR srl (tel. 0444 960100 – mail cesar@confartigianatovicenza.it).

I requisiti dei docenti

In attesa della definizione dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di sicurezza sul lavoro.

L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), anche con riferimento al datore di lavoro (DLSPP).

I docenti possono anche essere interni o esterni all’azienda fermo restando l’obbligo dell’esperienza triennale citata sopra.

Organizzazione dei corsi

Per ciascun corso si dovrà provvedere:

- a) al soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il docente stesso;
- b) alla individuazione di un responsabile del progetto formativo, che può essere anche il docente stesso;

- c) alla individuazione dei nominativi dei docenti;
- d) con la partecipazione di un numero massimo di 35 partecipanti ad ogni corso;
- e) alla tenuta del registro di presenza dei partecipanti;
- f) all'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste
- g) alla declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Formazione per i lavoratori stranieri

Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore

Rilascio degli attestati di frequenza e superamento della prova

Gli attestati di frequenza e superamento della prova di verifica, vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi (nel caso della formazione sostenuta da Confartigianato Vicenza, il soggetto formatore è il CESAR srl). Gli attestati vengono rilasciati in base a:

- per i lavoratori – la frequenza del 90% delle ore di formazione previste
- per i preposti – la frequenza del 90% delle ore di formazione previste e il superamento della prova di verifica
- per i dirigenti - la frequenza del 90% delle ore di formazione previste e il superamento della prova di verifica

Le linee guida applicative dell'accordo 21/12/2011, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 25/07/2012, precisano che *“si intende che per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell'attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente”*

Gli attestati dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

Indicazione del soggetto organizzatore del corso
Normativa di riferimento
Dati anagrafici e profilo professionale del corsista
Specificazione della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo

monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti)
Periodo di svolgimento del corso
Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale può essere anche il docente

Credito formativo permanente

Costituisce credito formativo permanente, oltre che la “formazione generale”, anche la “formazione specifica” di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni che abbiano contenuti e durata conformi all'Accordo Stato/Regioni.

Crediti formativi per i lavoratori

Il modulo di “formazione generale” rivolto ai lavoratori e ai preposti, costituisce credito formativo permanente.

Il decreto legislativo n. 81/08 all'articolo 37, comma 4), stabilisce che la formazione deve avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Con riferimento alle fattispecie riportate, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

a) costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente

- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla “formazione generale”, che alla “formazione specifica” di settore;
- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla “formazione generale”; la “formazione specifica” relativa al nuovo settore deve essere ripetuta;

- qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multi servizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, costituisce credito formativo sia la frequenza alla "formazione generale", che alla "formazione specifica" già effettuata: *tale "formazione specifica" dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinenti ai rischi delle nuove mansioni svolte*
- b) trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi
- è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della "formazione generale", mentre deve essere ripetuta la parte di "formazione specifica" limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione
- c) formazione precedente all'assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla "formazione generale"

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

Crediti formativi per i preposti

La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal preposto assunto.

Crediti formativi per i dirigenti

La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

Nota riferita ai crediti formativi

Le linee guida applicative dell'accordo 21/12/2011, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 25/07/2012, precisano che *"al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali – per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento – da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21/12/2011, si ritiene che la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati. Quali esempi, si considerano le ipotesi della formazione prevista dal decreto del Ministero della salute del 16/03/1998 (applicativo della direttiva Seveso) e quella di cui al decreto del Ministero delle*

infrastrutture e dei trasporti 16/10/2009, relativamente alla formazione dei conducenti di alcuni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri”.

Quali sono le attività a basso, medio e alto rischio

Si riportano le macroattività citate nell'accordo Stato/Regioni. Per identificare la propria attività bisogna andare a verificare le sotto attività, con riferimento alla lettera e al numero iniziale in doppia cifra.

Le linee guida applicative dell'accordo 21/12/2011, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 25/07/2012, precisano che *“in ordine alla individuazione del settore di riferimento per i corsi di formazione, si reputa opportuno sottolineare che il dato al quale occorre riferirsi sia quello contenuto nella colonna relativa all'ATECO 2007 e identificato, per ciascun settore, con la lettera, comprensiva di vari numeri (i quali sono da intendersi come esemplificativi rispetto alla lettera).*

ATTIVITA' A RISCHIO BASSO

ATECO 2002		ATECO 2007
Commercio ingrosso e dettaglio Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)	G	G – commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 45 – commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 46 – Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli 47 – commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli
Alberghi, Ristoranti	H	I – Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 55 – Alloggio 56 – Attività dei servizi di ristorazione
Assicurazioni	J	K – attività finanziarie e assicurative 64 – attività di servizi finanziari , (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) 65 – Assicurazioni, Riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatori 66 – Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle

		attività assicurative
Immobiliari, Informatica	K	<p>L – Attività immobiliari</p> <p>68 – attività immobiliari</p> <p>M – Attività professionali, scientifiche e tecniche</p> <p>69 – attività legali e contabilità</p> <p>70 – attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale</p> <p>71 – attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche</p> <p>72 – ricerca scientifica e sviluppo</p> <p>73 – pubblicità e ricerche di mercato</p> <p>74 - altre attività professionali, scientifiche e tecniche</p> <p>75 – servizi veterinari</p> <p>77 – attività di noleggio e leasing operativo</p> <p>78 – attività di ricerca, selezione, fornitura personale</p> <p>79 – attività di servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi prenotazione e attività connesse</p> <p>80 – servizi di vigilanza e investigazione</p> <p>81 – attività di servizi per edifici e paesaggio</p> <p>82 – attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</p>
Associazioni ricreative, culturali, sportive	O	<p>J – Servizi di informazione e comunicazione</p> <p>58 – attività editoriali</p> <p>59 – attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore</p> <p>60 – attività di programmazione e trasmissione</p>

		<p>61 – telecomunicazioni</p> <p>62 – produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</p> <p>63 – attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici</p> <p>R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</p> <p>90 – attività creative, artistiche e di intrattenimento</p> <p>91 – attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali</p> <p>92 – attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco</p> <p>93 – attività sportive, di intrattenimento e di divertimento</p> <p>S – Altre attività di servizi</p> <p>94 – attività di organizzazione associative</p> <p>95 – riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa</p> <p>96 – altre attività di servizi per la persona</p>
Servizi domestici	P	<p>T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per il personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze</p> <p>97 – attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico</p> <p>98 – produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze</p>
Organizzazione extraterritoriali	Q	<p>U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali</p> <p>99 – organizzazioni ed organismi extraterritoriali</p>

ATTIVITA' A RISCHIO MEDIO

ATECO 2002		ATECO 2007	
Agricoltura	A	A – Agricoltura, silvicoltura e pesca 01 – coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi 02 – silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 03 – pesca e acquacoltura	
Pesca			
Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	I	H – Trasporto e magazzinaggio 49 – trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50 – trasporto marittimo e per vie d’acqua 51 – Trasporto aereo 52 – magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 – servizi postali e attività di corriere	
assistenza sociale NON residenziale (85.32)	N	Q – Sanità e assistenza sociale 88 – assistenza sociale non residenziale	
Pubblica Amministrazione	L	O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 84 – amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	
Istruzione	M	P – Istruzione 85 - istruzione	

ATTIVITA' A RISCHIO ALTO

ATECO 2002		ATECO 2007	
Estrazione mineraria	CA	B – Estrazione di minerali da cave e miniere	

Altre industri estrattive	CB	05 – estrazione di carbone (esclusa torba) 06 – estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 07 – estrazione di minerali metalliferi 08 – altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 09 – attività dei servizi di supporto all'estrazione
Costruzioni	F	F – Costruzioni 41 – costruzioni di edifici 42 – ingegneria civile 43 – lavori di costruzione specializzati
Industrie alimentari	DA	C – Attività manifatturiere 10 – industrie alimentari 11 – industria delle bevande 12 – industria del tabacco 13 – industrie tessili 14 – confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli di pelle e pelliccia 15 fabbricazione di articoli in pelle e simili 16 – industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 17 - fabbricazione di carta e prodotti di carta 18 – stampa e riproduzione di supporti registrati 23 – fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 24 – metallurgia 25 – fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi
Tessili e abbigliamento	DB	
Conciarie, cuoio	DC	
Legno	DD	
Carta, editoria, stampa	DE	
Minerali non metalliferi	DI	
Produzione e lavorazione metalli	DJ	
Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK	
Fabbricazione macchine app. elettrici, elettronici	DL	
Autoveicoli	DM	
Mobili	DN	

		<p>macchinari e attrezzature</p> <p>26 – fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi</p> <p>27 – fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche</p> <p>28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiatura NCA</p> <p>29 – fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi</p> <p>30 – fabbricazione di altri mezzi di trasporto</p> <p>31 – fabbricazione di mobili</p> <p>32 – altre industrie manifatturiere</p> <p>33 – riparazione, manutenzione e installazione di macchine ed apparecchiature (*)</p>
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E	D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Smaltimento rifiuti	D	<p>35 – fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</p> <p>E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento</p> <p>36 – raccolta, trattamento e fornitura di acqua</p> <p>37 – gestione delle reti fognarie</p> <p>38 – attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali</p>
Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari	DF	C – Attività manifatturiere
Industria chimica, fibre	DG	<p>19 – fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio</p>
Gomma, plastica	DH	20 – fabbricazione di prodotti chimici

		21 – fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 22 – fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Sanità	N	Q – Sanità e assistenza sociale 86 – assistenza sanitaria 87 – servizi di assistenza sociale e residenziale
Assistenza sociale residenziale (85.31)		

(*) Voce aggiunta a seguito della diffusione delle linee guida applicative dell'accordo 21/12/2011, approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 25/07/2012: *“Si precisa inoltre che , con riferimento alla tabella dell'Allegato II all'Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11/01/2012, n. 8, per un mero errore materiale, si è omessa la trascrizione del codice 33 della lettera C, relativo alla riparazione, manutenzione e installazione di macchine ed apparecchiature, ricompreso nella categoria di rischio alto”*.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - Articolo 2 - Definizioni

“1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 01/12/1997, n. 468, e successive modificazioni.

....

d) **"dirigente"**: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) **"preposto"**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"

Codice Civile - Art. 2549 - Nozione.

"Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto".

Legge 24 giugno 1997, n. 196 - Art 18 - Tirocini formativi e di orientamento

"1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

....."

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - Articolo 3 - Campo di applicazione

".....

13. *In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza*

sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.”

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - Articolo 21- Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

“1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”

Codice Civile - Art. 230-bis - Impresa familiare.

“Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa

stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme”.

Codice Civile - Art. 2222 - Contratto d'opera.

“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.”

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. *Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.*

Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. *La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:*

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. *L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.*

6. *La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.*

7. *I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:*

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. *La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organi paritetici di cui all'art. 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori*

8. *I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.*

9. *I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un*

aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. *Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.*

11. *Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:*

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. *La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.*

13. *Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.*

14. *Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del dlgs 10/09/2003, n. 276 e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.*

14-bis. *In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.*

Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per il mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazioni sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - Articolo 51 - Organismi paritetici

“1. *A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).*

2. *Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.*

3. *Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;*

3.bis. *Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23/12/2000, n. 388, e s.m., e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10/09/2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.*

3-ter. *Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti*

4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.

6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.

7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.

8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'Inail i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali”